



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

SETTORE AFFARI GENERALI
UFFICIO CONTRATTI

APPALTO N. 3/2019

DISCIPLINARE

relativo alla procedura di consultazione operatori economici ai sensi dell'art. 1 comma 912 L. 145/2018 per l'affidamento delle opere finalizzate alla messa in sicurezza edificio per la predisposizione cantiere del nuovo ampliamento – Recupero, riuso ed adeguamento funzionale dell'immobile “Palazzo Cova – Adaglio” per destinarlo a sede scolastica per l'istruzione secondaria di primo grado.

Il presente disciplinare, che costituisce parte integrante e sostanziale dell'invito relativo alla presente procedura, ha carattere complementare fornendo ulteriori indicazioni al concorrente in merito alle modalità e forme necessarie per la presentazione dell'istanza di ammissione alla consultazione e della relativa offerta.

La procedura è disciplinata dall'art. 1 comma 912 L. 145/2018, dal D.Lgs. 50/2016 s.m.i., dal presente Disciplinare e – per le parti ancora in vigore – dal D.P.R. 207/2010.

CAPO 1 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

I plichi contenenti l'offerta e la documentazione devono pervenire entro il termine perentorio ed all'indirizzo di cui al punto **3.** dell' **invito**.

I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all'esterno - oltre all'intestazione del **mittente** e all'indirizzo dello stesso – la seguente dicitura:

“OFFERTA RELATIVA ALLA CONSULTAZIONE PER AFFIDAMENTO OPERE FINALIZZATE ALLA MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO PER LA PREDISPOSIZIONE CANTIERE DEL NUOVO AMPLIAMENTO – RECUPERO PALAZZO COVA-ADAGLIO”.

Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, ove per qualsiasi motivo il plico non giunga a destinazione in tempo utile.

I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del **mittente** e la dicitura, rispettivamente **“A - Documentazione”** e **“B – Preventivo - offerta”**.

Nella busta "A" devono essere contenuti i seguenti documenti:

1. DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI, in competente bollo, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente con firma leggibile¹ e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 comma 3 D.P.R. 445/2000, contenente le seguenti dichiarazioni sostitutive ai sensi D.P.R. 445/200, successivamente verificabili (**utilizzare modello di dichiarazione A)**):

- a) iscrizione nel registro della competente Camera di Commercio o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, con indicazione della natura giuridica, denominazione, sede legale e oggetto dell'attività dell'impresa, nonché le generalità degli amministratori, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, e dei direttori tecnici risultanti dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- b) di non rientrare in cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- c) di conoscere ed accettare senza riserve tutte le condizioni che regolano l'appalto contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e negli elaborati progettuali;
- d) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12.03.1999 n. 68)
- e) di impegnarsi a rispettare per tutti i propri addetti i trattamenti salariali e normativi previsti dai C.C.N.L. di categoria;
- f) di aver valutato nella determinazione del prezzo offerto tutti gli oneri da sostenere per assicurare una regolare e puntuale esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, nel rispetto delle condizioni tutte previste dal Capitolato Speciale di gara;
- g) che il prezzo offerto è stato determinato tenendo conto altresì degli oneri previsti per l'adozione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro in attuazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, nonché del costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Fino all'adozione delle predette tabelle si applica l'art. 216, comma 4 del D Lgs. n. 50/2016 s.m.i. ;
- h) eventuale ricorso al subappalto, con le modalità previste all'art. 105 D.Lgs. 50/20016 s.m.i. e indica le lavorazioni che intende subappaltare, entro il limite massimo previsto dalla normativa vigente (*N.B. si veda il punto 7 del presente Disciplinare*);

¹ E' possibile la sottoscrizione anche da parte di un procuratore; in tal caso dovrà essere allegata copia della relativa procura.

- i) Di conoscere ed accettare il *Patto di Integrità* e il *Codice di comportamento del Comune di Casale Monferrato*, e di essere a conoscenza che la violazione anche solo di uno dei predetti documenti comporterà la revoca dell'aggiudicazione e/o la risoluzione del contratto. Il *Patto di Integrità* e il *Codice di comportamento* sono reperibili al seguente indirizzo: [www.comune.casale-monferrato.al.it/Bandi di gara](http://www.comune.casale-monferrato.al.it/Bandi%20di%20gara);
- j) di essere in possesso dell'attestazione rilasciata da S.O.A. regolarmente autorizzata e in corso di validità, adeguata alla categoria e classifica richieste per il presente affidamento
- oppure
- di essere in possesso di qualificazione all'esecuzione dei lavori di cui al presente affidamento ai sensi dell'art. 90 D.P.R. 207/2010
- k) Inoltre, i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) D.Lgs 50/2016 s.m.i. sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre;

2. DICHIARAZIONE, sottoscritta con firma leggibile e presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, attestante ai sensi D.P.R. 445/2000 (**utilizzare modello di dichiarazione B**):

- a) di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 80, comma 1, lettere da a) a g) D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- b) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha omissa la denuncia dei fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

La suddetta dichiarazione dovrà, a pena di esclusione, essere resa da parte dei seguenti soggetti:

- **in caso di ditta individuale: titolare e direttore tecnico;**
- **in caso di società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico;**
- **in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e direttore tecnico;**
- **in caso di altre società o consorzi: tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo e direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.**

Si ricorda che:

- **devono essere dichiarate tutte le condanne penali riportate nel casellario giudiziale, indipendentemente dalla loro gravità, ivi comprese quelle per le quali la persona fisica abbia beneficiato della non menzione, relative ai reati elencati al comma 1 art. 80 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;**
Ai fini del comma 1, dell'articolo 80, il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali

è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

3. D.G.U.E. (Documento di gara unico europeo) scaricabile dal profilo committente della stazione appaltante – Sezione Bandi di gara. Ai sensi dell'articolo 85 comma 1 D.Lgs. 50/2016 s.m.i., il DGUE dovrà essere prodotto in forma elettronica su apposito supporto inserito nella busta A. Per facilitare le operazioni di gara, si raccomanda di allegare anche stampa del modello stesso.

I subappaltatori indicati dal concorrente compilano il proprio DGUE, fornendo le informazioni richieste nella sezione A e B della Parte II, nella Parte III e nella Parte VI.

4. GARANZIA PROVVISORIA, dell'importo previsto al punto 4 dell' invito, costituita a scelta del concorrente secondo una delle seguenti modalità:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Civica Tesoreria - **Banca POPOLARE DI MILANO Soc. Coop. A r.l. – Agenzia di Casale Monferrato – Corso Indipendenza 16;**
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:

- a essere conforme a quanto previsto dall'art. 93 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. ;
- b avere validità per almeno 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- c qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
- d prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - 3. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Dovrà essere altresì presentato l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, prevista dall'art. 103 comma 1 D.Lgs. 50/2016 s.m.i., qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Tale obbligo non si applica alle micro,

piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da alle micro, piccole e medie imprese.

E' ammessa la riduzione della cauzione alle condizioni previste dall'art. 93 comma 7 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; a tal fine l'operatore economico segnala il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi previsti dalle norme vigenti.

La dimostrazione del possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000 può avvenire altresì' tramite esibizione dell'attestazione SOA da cui risulti il possesso della suddetta certificazione.

In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese o di Consorzi costituendi, ai fini della riduzione dell'importo della garanzia, la documentazione citata all'art. 93 comma 7 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. dovrà essere posseduta da tutti i soggetti partecipanti ai medesimi Raggruppamenti o Consorzi; la fideiussione dovrà inoltre essere necessariamente intestata e sottoscritta da tutte le imprese del costituendo raggruppamento o consorzio.

Si precisa che non si accetteranno forme di cauzioni diverse da quelle sopra indicate.

5. Nel caso di partecipazione di **RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE E DI CONSORZI ORDINARI** già costituiti al momento della gara, dovrà essere prodotto il **mandato collettivo speciale con rappresentanza** conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite, risultante da scrittura privata autenticata, e la **procura** con cui viene conferita la rappresentanza, risultante da atto pubblico, entrambe in originale o copia autenticata.

E' ammessa la presentazione sia del mandato sia della procura in un **unico atto notarile redatto in forma pubblica.**

In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari non ancora costituiti, dovrà essere presentata **pena l'esclusione, dichiarazione** contenente l'impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una delle imprese, qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese facenti parte della costituenda associazione temporanea o consorzio.

Tale dichiarazione, così come l'atto costitutivo del raggruppamento, dovranno contenere l'indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al raggruppamento .

Ai sensi dell'art. 92 comma 2 del D.P.R. 207/10 e s.m.i., le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Le imprese mandanti e le imprese consorziate, indicate quali esecutrici in sede di gara, dovranno presentare la documentazione e le dichiarazioni richieste dal presente Disciplinare, fatta eccezione per la dichiarazione di subappalto e per la ricevuta di cui al punto 9, richieste alla sola capogruppo.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate. I consorzi di cui all'art. 45 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs n. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

6. AVVALIMENTO

Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2006, il concorrente - singolo o in raggruppato ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico/finanziario e tecnico/professionale, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. **A tal fine ed in conformità all'articolo 89, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà produrre, pena l'irregolarità essenziale, la seguente documentazione:**

a) **una sua dichiarazione** attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui intende avvalersi e dell'impresa ausiliaria;

b) **dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria** attestante:

- il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- attestazione SOA
- l'impegno ad obbligarsi verso il concorrente e verso il Comune a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- la circostanza che della stessa impresa ausiliaria non si avvale altro concorrente alla medesima gara, e che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata, agli effetti del divieto, a pena di esclusione di cui all'art.89, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;

c) **DGUE**

d) originale o copia autentica del **contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente **a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto** (N.B.: a pena di nullità, il contratto deve contenere la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria).

Si precisa che, in caso di ricorso all'avvalimento:

- non è ammesso, ai sensi dell'art. 89, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l'esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;
- non è ammessa, ai sensi del richiamato art. 89, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la partecipazione contemporanea dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, pena l'esclusione di entrambe le imprese.

7. SUBAPPALTO

Qualora il concorrente dichiari di voler fare ricorso al subappalto per attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'art. 1 L. 190/2012, dovrà indicare oltre alle lavorazioni che intende subappaltare, per ciascuna tipologia di lavorazione anche la terna di subappaltatori. **Ogni subappaltatore indicato dovrà compilare e sottoscrivere la dichiarazione circa l'assenza delle condizioni di**

esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. (modello B), nonché trasmettere il modello D.G.U.E.

8. Documento "PASOE" rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale. **I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP – ora ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.**

Si precisa che tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;*
- b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;*
- c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;*
- d) La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;*

Si invitano gli operatori economici concorrenti ad allegare all'istanza di ammissione alla gara esclusivamente la documentazione richiesta nel presente Disciplinare di gara.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Si avverte che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D.Lgs n.50/2016.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o

irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a cinque giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Nella busta B" deve essere contenuto, a pena di esclusione, il **Preventivo - offerta (utilizzare modello C)**, in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con firma leggibile e per esteso, contenete l'indicazione:

- a) del **ribasso percentuale offerto**, espresso in cifre e in lettere, fino ad un massimo di tre decimali. In caso di discordanza, prevale l'indicazione più favorevole all'Amministrazione;
- b) degli **oneri di sicurezza interni aziendali**, ai sensi **dell'art. 95 comma 10 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.** *(Tali costi riguardano la singola impresa concorrente ed esulano dagli oneri della sicurezza riconosciuti da questa Amministrazione nella misura di Euro € 814,43)*
- c) dei propri **costi della manodopera**. *(A tal proposito, il concorrente dovrà allegare all'offerta apposita scheda recante indicazione del CCNL applicato, del costo orario della manodopera per ogni categoria contrattuale che si intende impiegare nelle lavorazioni in oggetto, dell'eventuale presenza di elementi che determinano una riduzione rispetto ai minimi salariali retributivi indicati nelle relative tabelle ministeriali.)*

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e di consorzi di cui all'art. 48 D.Lgs. 50/2016 non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i rappresentanti delle imprese associate/consorziate.

E' nulla l'offerta priva di sottoscrizione.

Saranno escluse le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato, nonché le offerte in aumento rispetto all'importo base di gara

L'offerta deve intendersi valida ed impegnativa per l'impresa per 180 giorni a decorrere dalla data fissata per la gara.

CAPO 2 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Nella seduta pubblica, che si terrà in una sala del Palazzo Comunale nel giorno fissato al punto 3 lett. d) dell'invito, il seggio di gara procederà all'apertura dei plichi e all'esame della correttezza formale della documentazione richiesta ai fini dell'ammissibilità alla gara contenuta nella **busta A**, alla conseguente ammissione o esclusione dei concorrenti dalla gara.

Procederà quindi all'apertura della **busta B** contenente il preventivo - offerta economica e alla formazione della graduatoria di gara. Ai sensi dell'art. 97 comma 3-bis, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, si procederà ad individuare la soglia di anomalia secondo uno dei metodi indicati al comma 2 della norma citata, previamente sorteggiato durante la seduta di gara.

Resta salva la facoltà di valutare la congruità dell'offerta che appaia anormalmente bassa, secondo il disposto di cui all'art. 97 comma 6 D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

L'aggiudicazione acquisirà carattere definitivo solo a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti da parte dell'aggiudicatario. Tale verifica sarà effettuata attraverso il sistema AVCPASS.² Si procederà inoltre, relativamente ai costi della manodopera indicati dall'aggiudicatario in sede di offerta, a verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 97 comma 5, lettera d) D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

CAPO 3 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Al fine di poter procedere alla stipulazione del successivo contratto di appalto in forma pubblica/amministrativa e in modalità informatica, che avverrà entro 60 giorni dall'efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva, l'aggiudicatario dovrà provvedere entro il termine che gli sarà assegnato ai seguenti adempimenti

- a) versamento delle spese contrattuali (compresi bollo e registro), nella misura che verrà richiesta dalla Stazione Appaltante;
- b) costituzione della cauzione definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 D.Lgs. 50/2016, mediante garanzia fidejussoria;
- c) consegna di polizza assicurativa, di cui all'articolo 103 comma 7 D.Lgs. 50/2016, con i massimali di cui al Capitolato Speciale d'Appalto.

La carente, irregolare o intempestiva presentazione dei documenti prescritti, la non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, i mancati adempimenti connessi e conseguenti all'aggiudicazione, comporteranno l'annullamento della medesima e l'incameramento della cauzione provvisoria, comporterà identica conseguenza il

² Ai soli fini della creazione del PassOE, il subappaltatore indicato dal partecipante deve generare la propria componente AVCPass classificandosi come "Mandante in RTI". Il partecipante genererà il PassOE con il ruolo di "Mandatario in RTI" (FAQ per AVCPass Operatore Economico N. 16-sito ANAC)

ritiro dell'offerta o la rinuncia all'offerta, successiva all'apertura della gara. L'appalto potrà pertanto essere affidato al concorrente che segue in graduatoria.

L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 comma 8 della legge n.136/2010 e dovrà comunicare i dati indicati al comma 7 del medesimo articolo al committente, nei termini previsti dalla legge.